

ORIGINALE

ESENTE DA BOLLO
AI SENSI DELL'ART. 2
LEGGE 1.12.1981 n. 692



COMMISSARIATO PER GLI USI CIVICI
REGIONE PUGLIA

R.G. 357



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Bari

Dott. ANTONIO DE LUCE

OGGETTO: Riassunzione
procedimento a seguito sentenza
Corte d'Appello Usi Civici n. 30/90
del 17/5 - 29/09/1990.
Determinazione linea di confine
fra i territori del feudo di
Lesina e della Università di
Sannicandro Garganico.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia.

TRA

il COMUNE DI SANNICANDRO GARGANICO

in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mascolo come da mandato in calce all'atto di costituzione.

il COMUNE DI LESINA

in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Pertosa come da mandato in calce all'atto di costituzione.

la SIATI S.p.a.

in persona del suo legale rappresentante pro tempore



20108 12.07.2009
S. MARINO 12.07.2009
S. MARINO 12.07.2009

ORIGINALE

rappresentata e difesa dall'Avv Franco Fiorenza come da mandato in calce all'atto di costituzione.

la LESINA srl

in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa dall'Avv. Ascanio Amenduni come da mandato in calce all'atto di costituzione.

la LESINA 2 " srl

in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa dall'avv. Elvira Iandolo come da mandato in calce all'atto di costituzione.

la LACMAR srl

in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa dall'Avv. Elvira Iandolo.

come da mandato in calce all'atto di costituzione

**MASELLI MADDALENA e MASELLI GIANDOMENICO
BENEDETTO**

intervenuiti

rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Maiellaro come da mandato in calce all'atto di costituzione.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso di giudizi iniziati nel 1919 fra i Comuni di Sannicandro Garganico Nino e di Lesina nonché Zaccagnino Matteo più altri, le parti addivennero a due accordi transattivi rinunciando a tutti gli altri giudizi pendenti in precedenza. Con il primo accordo transattivo del 1933 si arrivò ad un accordo in ordine alla divisione dell'uso della pesca mentre con il secondo del 1934 si arrivò a un accordo per il quale veniva demandata al Commissario agli Usi Civici la risoluzione delle controversie relative alle questioni territoriali prevedendo il conferimento di incarico al perito che avrebbe dovuto determinare le competenze territoriali fra i due Comuni sulla base di documenti analiticamente indicati ovvero cercando di accertare il confine fra i due territori della tratta che andava tra "Torre Miletto e Molino di Lauri " e verificare quindi se e quale parte del territorio del demanio di Sannicandro Garganico fosse posseduta con uso civico dagli aventi causa del Feudatario di Lesina. Tale procedura, amministrativa, terminò con una relazione di perizia affidata al geometra Lapeschi che concluse nel senso che gli aventi causa dall'ex feudatario dovevano rispondere di una superficie di ettari 53. 53. 07 appartenenti al demanio e al territorio di Sannicandro mentre gli eredi di Zaccagnino ed altri dovevano rispondere dell'usurpazione di ettari 52.39. 57 appartenente al territorio dell'ex feudo di Lesina. Avverso tale conclusioni e quindi alla stessa relazione che era stata pubblicata con " gli Stati" relativi alle occupazioni arbitrarie proponeva opposizione il Comune di Sannicandro Garganico sostenendo che il perito aveva errato non riconoscendo l'appartenenza al proprio demanio di tutto il territorio compreso fra le località Spina Santa e il fiume Api oltre lo specchio d'acqua che da detto fiume arrivava fino alla foce di Sant'Andrea.



A seguito di tale opposizione il Commissario instaurava, in contenzioso, un giudizio nel quale il Comune di Lesina, regolarmente costituito, chiedeva che fosse dichiarata la nullità della transazione avvenuta nel 1934 e tale domanda veniva accolta con sentenza del 31/7/1956 che veniva poi opposta dinanzi alla Sezione speciale usi civici della Corte d'appello di Roma che con sentenza del 13 luglio-20 ottobre 1961 (confermata con sentenza della Cassazione) dichiarava la validità della transazione del 1934, e rimetteva la causa al Commissario per l'ulteriore corso confermando in particolare che la perizia doveva essere effettuata solo prendendo in esame i documenti indicati nella transazione con esclusione quindi di tutti i documenti utilizzati dal perito Lapeschi che non erano stati indicati nella transazione.

In esecuzione di tale sentenza il Commissario ordinava la citazione dei due Comuni nonché di tutte le persone indicate nelle sentenze impugnate e disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica.

Istaurato il contraddittorio, all'esito dell'istruttoria, la causa veniva riservata per la decisione e con le sentenze 1 e 2 del 1985 il Commissario delimitava il confine tra il Comune di Sannicandro Garganico e quello di Lesina disponendo la messa in opera di 12 termini nella tratta da Torre Miletto e Molino di Lauri in modo tale che al Comune di Lesina venivano attribuite le terre riportate nel catasto di Sannicandro Garganico per complessivi ha 12. 59. 58 mentre dichiarava di uso civico, quindi di appartenenza del Comune di Sannicandro Garganico, terre riportate nel catasto di Lesina per complessivi Ha 14. 35.

Avverso tale sentenza reclamavano alla Corte di appello di Roma Sezione speciale usi civici sia il Comune di Sannicandro Garganico che quello di Lesina nonché resistevano le altre parti costituite nel giudizio di primo grado. La Corte riuniva i due reclami e con sentenza 169 del 17 maggio 1990 dichiarava la nullità delle sentenze impugnate perché pronunciate in mancanza



[Handwritten signature]




di contraddittorio integrale disponendo altresì la remissione della causa al Commissario agli Usi Civici affinché si procedesse all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 354 c.p.c. nei confronti di tutte le parti del giudizio di appello definito con sentenza 15 del 13 luglio-21 ottobre 1961. Con ricorso depositato il 27 /11 /90 il comune di Sannicandro Garganico in persona del suo Sindaco pro tempore, premesso che con sentenza del 22 settembre 1990 la Corte di Appello di Roma - sezione speciale usi civici aveva dichiarato la nullità della sentenza del Commissario di Bari n. 1/85 emessa in data 30 luglio-29 agosto 1985 perché non era stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutte le parti originarie del processo definito con sentenza 15 del 13 luglio-20 ottobre 1961, chiedeva che in esecuzione della sentenza sopra citata fosse autorizzata la citazione del Comune di Lesina delle società Blanchet spa, Siati spa, Ifis Spa Lacmar sas di Fiorotto &C oltre le altre parti del giudizio di appello definito con sentenza della Corte d'Appello di Roma.

Si costituiva la Siati spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché la società Lesina Finanziaria S.r.l. quale società incorporante per atto del notaio Speranzini del 15/6/89, le società Blanchet S.p.a., Ifis S.p.a. e Belmare S.p.a., in persona del loro legale rappresentante pro tempore chiedendo che fosse stabilito il confine tra il Comune di Lesina e Sannicandro Garganico e conseguentemente fosse stabilito quali terreni posseduti dall'ex feudatario di Lesina, dovevano essere restituiti al territorio del demanio di Sannicandro e quali terreni invece, compresi nel territorio di Sannicandro Garganico, andavano restituiti al Comune di Lesina confermando così il dispositivo di cui alle sentenze del Commissario per gli Usi Civici di Bari numero 1 e 2 del 1985.

Si costituiva il Comune di Lesina in persona del Sindaco pro tempore chiedendo che ove fosse risultato regolarmente integrato il contraddittorio nei





confronti di tutte le originarie parti o i loro successori fosse disposta consulenza tecnica con nomina di perito particolarmente versato in materia demaniale affinché fosse effettuata nuova indagine così come disposto dalla sentenza della Corte di Appello di Roma 15/61 che aveva disposto la rinnovazione della perizia eseguito dal geometra Lapeschi e dichiarata nulla.

Si costituiva la società Karumba 2 srl in persona il suo legale rappresentante pro tempore che chiedeva che fosse stabilito il confine tra il Comune di Lesina e di Sannicandro Garganico e quindi conseguentemente stabilito quali terreni, posseduti dall'ex feudatario di Lesina dovevano essere restituiti al territorio o al demanio di Sannicandro e quali terreni invece compresi nei territori di Sannicandro Garganico dovevano essere restituiti al Comune di Lesina confermando così il dispositivo di cui alle sentenze del Commissario per gli usi civici di Bari n. 1 e 2 del 1985.

Si costituiva la società Lacmar di A.Fiorotto & C in persona del legale rappresentante pro-tempore chiedendo che respinta ogni diverse istanza eccezione e deduzione, fosse stabilito il confine tra i Comuni di Sannicandro Garganico e di Lesina confermando quindi il dispositivo di cui alle sentenze del Commissario per gli usi civici di Bari numero 1 e 2 del 1985.

Veniva disposta Consulenza Tecnica di Ufficio incaricando il dott. Mastro-marco che depositava n.6 relazioni preliminari. I consulenti delle parti depositavano le loro relazioni.

Si costituiva la società Lesina 2 srl succeduta alla società Karumba2 srl e la Locmar srl succeduta alla Lacmar di A.Fiorotto & C.

Precisate le conclusioni dai procuratori, la causa quindi passava in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.





MOTIVI DELLA DECISIONE


La domanda proposta dal Comune di Sannicandro Garganico è infondata e pertanto va rigettata.

In primo luogo va ribadito che rientrano ormai per giurisprudenza costante nella competenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici istituito dalla legge 16 giugno 1927 n 1766 tutte le controversie concernente l'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, della qualità demaniale del suolo nonché quelle concernenti la rivendica, intesa come attività diretta al recupero dei suddetti terreni per consentire il pieno e pacifico esercizio del godimento degli usi civici da parte della collettività beneficiaria (Cassazione Sezioni Unite 15-10 -1999 n. 720).

In secondo luogo da ultimo con ordinanza a Sezioni Unite del 7/5/2014 n. 9829, definitivamente decidendo su un regolamento di giurisdizione, la Suprema Corte ha altresì sancito definitivamente l'affermazione della giurisdizione del Commissario agli usi civici quale Autorità giurisdizionale competente ai sensi della legge 16 dicembre 1927 n.1766 art. 29 in ordine a tutte le controversie circa l'esistenza, natura ed estinzione dei diritti di uso civico comprese quelle ove sia contestata la qualità demaniale del suolo ogni qualvolta la soluzione di questioni afferenti a tali materie si ponga come antecedente logico-giuridico di ogni decisione conseguenziale .

Pertanto sulla scorta di tali principi deve essere affermata la competenza del Commissario agli usi civici laddove ci si trovi in presenza di atti dispositivi sui terreni gravati da uso civico qualora sussista la necessità di un accertamento preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre in questione o sulla demanialità dei terreni estendendosi la competenza sui campi di domanda relativi a provvedimenti ovvero in genere su gli atti di disposizione





dei terreni che risultino gravati da usi civici direttamente collegabili a tale pronuncia.

Sulla base dei principi sopraenunciati, nel caso di specie, va affermata la competenza di questo Commissario per la liquidazione di usi civici posto che la controversia in oggetto consiste nella richiesta volta al tracciamento del confine tra il territorio costituito dall'ex feudo di Lesina e quello di Sannicandro Garganico, essendo devoluta al Commissario proprio la ricognizione di confini di terre demaniali e l'apposizione di termini.

Affermata pertanto la propria competenza deve dichiararsi nel merito che, a seguito dell'attività svolta, in particolare dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, si ravvisa che la domanda proposta dal Comune di Sannicandro Garganico è infondata.

Invero le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU dott. Mastromarco, nel contraddittorio tra le parti appaiono, infatti, sufficientemente motivate e pertanto conseguentemente vanno condivise. Il CTU dott. Mastromarco ha, infatti, esaminato i documenti fondamentali ovvero la terminazione del 1465 disposta dal Sacro Regio Consiglio, l'Apprezzo del feudo di Lesina del Gallarano, la sentenza della Commissione feudale dell'aprile 1810 e quella del giugno dello stesso anno, l'atto di donazione del feudo di Lesina del 1411 fatto dalla Regina Margherita di Durazzo alla Casa Santa A.G.P, le antiche Platee Cassinesi - Beneventane dei padri Celestini e la planimetria redatta da Floriano Conte, pervenendo a rispondere agli specifici quesiti che gli erano stati posti.

Per quanto riguarda, infatti, il tracciamento delle linee di confine tra i due Comuni di Sannicandro Garganico e di Lesina il CtU ha individuato quale linea di confine tra i due Comuni il tracciato dell'antica via di Rodi corrispondente anche all'antica via di confinazione tra il feudo AGP di Lesina e l'Università di Sannicandro Garganico così come risulta essere stato stabilito






nella sentenza del Regio Consiglio del 1622 che risulta non essere stata mai oggetto di impugnazione.

Avendo pertanto individuato la linea di confine così come meglio specificata nella stessa consulenza il CTU ha pertanto concluso la sua relazione nel senso che nessun territorio e demanio del Comune di Sannicandro Garganico risulti essere ad oggi posseduto dagli aventi causa dell'ex feudatario di Lesina oltre il confine del feudo mentre parte del territorio dell'antico feudo AGP di Lesina risulta ricompreso nell'attuale territorio censuario ed amministrativo del Comune di Sannicandro Garganico.

Argomenta, infatti, sul punto, il CTU dott. Mastromarco che, infatti, facendo il raffronto tra le mappe IGM del 1869 e la riproduzione dei luoghi operata dagli esperti Ragonese e Maggiorella che furono incaricati di eseguire la sentenza del R.C. del 1922 è emersa una coincidenza nel tracciato della vecchia via di Rodi, che rappresentava la linea di confine tra la città di Lesina ed i territori circostanti.

Il CTU ha ricostruito il cammino dei compassatori Ragonese e Maggiorella cominciato nel 1625, allorquando iniziarono ad apporre i termini per individuare il percorso, nella vecchia via di Rodi, e tale ricostruzione trova riscontro e definitiva conferma nella consulenza del dott. Cappelletta, CTP del Comune di Lesina che ha riportato, nella consulenza, il contenuto della relazione degli stessi dalla quale emerge che i due non persero mai di vista il tracciato della via di Rodi nel loro cammino, infatti " dal terzo termine in poi proseguirono a sud della stessa via, seguendone il tracciato, nonché apposero i termini lungo la fascia di terreno asciutto che segnava il confine tra i due Comuni, atteso che nella parte nord vi era la zona "a volte limacciosa a volte umida ed asciutta" e ciò secondo il livello delle acque del lago e che infine i termini furono apposti nella fascia a sud della via di Rodi seguendo





il concetto dei siti naturali, giacché la fascia al di sotto delle ripe era soggetta ai "capricci del lago".

Le indicazioni sopra riportate così come individuate nelle relazioni sopraccitate porta a concludere ed ad affermare che era proprio l'antica via di Rodi la naturale linea di confine tra il Comune di Lesina e il Comune di Sannicandro Garganico il cui territorio pertanto non confinava con il lago e conseguentemente non potevano sussistere diritti sull'utilizzo del lago stesso.

Tale individuazione di confine è confermata anche da documenti più recenti come l'ordinanza di Biase Zurlo che ha individuato nell'antica via di Rodi la linea di confine dei territori dei due Comuni contendenti.

Peraltro la strada, come verificato dal CTU dott. Mastromarco insieme ai tecnici di parte nell'esecuzione delle operazioni peritali (si veda in proposito la relazione), non solo esiste ancora ma può ancora essere percorsa, anche se per alcuni tratti è una strada campestre.

Riportandosi pertanto alle conclusioni del CTU dott. Mastromarco risulta che l'antico feudo di Lesina (che comprendeva originariamente anche Poggio Imperiale), alla data della donazione della regina Margherita di Durazzo alla Santa Casa AGP, aveva quali confini: la badia di Ripalta, il mare Adriatico (con una costa lunga circa 13 miglia dalla foce del Fortore alla Spina Santa) e l'antica via che conduceva a Rodi per cui il feudo di Lesina aveva una superficie di ha 17204.57.55 rispetto ad un'estensione attuale di ha 15885.46.95 e quindi inferiore di ha.1052.14.90 ricompresi nel territorio del Comune di Sannicandro.

Facendo pertanto riferimento alle conclusioni del CTU dovrebbero essere sottoposte al distacco le zone della fascia orientale partendo dal muro orientale della caccia sino alla Spina Santa proseguendo sino al Lauro e quelle verso occidente che si estendono dal Lauro sino a San Nazario.






Pertanto le conclusioni cui è giunto il CTU dott. Mastromarco che ha ricostruito il confine dei due Comuni facendolo coincidere con il percorso seguito dalla vecchia via di Rodi per le motivazioni sopra svolte devono ritenersi corrette essendo fondate non soltanto su dati catastali ufficiali rapportati e confrontati con i documenti storici e demaniali ma anche verificati tenendo dei confini naturali costituiti dai fiumi, dai monti, dai laghi, dalle strade e delle indicazioni riportate nei documenti storici.

Esaminando le eccezioni formulate alle conclusioni del CTU si osserva quanto segue:

- 1) l'eccezione formulata per la quale l'attività svolta dal consulente tecnico d'ufficio, dopo la revoca dell'incarico di CTP al geom. Villani, sarebbe nulla essendosi svolta senza la partecipazione di un consulente del Comune di Sannicandro Garganico va sottolineato che tale eccezione non è meritevole di accoglimento posto che è onere della parte sostituire il proprio tecnico dopo la revoca del precedente e ciò non risulta essere stato effettuato nonostante fosse stata ampiamente richiesto dallo stesso consulente tecnico d'ufficio per circa due anni.
- 2) l'ulteriore eccezione di invalidità delle operazioni peritali in quanto il CTU dott. Mastromarco avrebbe posto alla base della sua relazione e definito fondamentale l'atto di donazione del 1411 della Regina Margherita a favore della fondazione A.G.P. di Napoli, che, al contrario, non poteva essere ritenuto valido come documento storico, in quanto nullo perché mancante dell'Apprezzo, non può ritenersi condivisibile in quanto l'atto di donazione che aveva come unico scopo quello, da parte della Regina Margherita, di ringraziare per la sua guarigione) essendo atto liberale non necessitava dell'Apprezzo atto finalizzato alla quantificazione di diritti.
- 3) infine non può esser accolto il rilievo proposto tardivamente dal geom. Tibello, che ha sostituito il geom. Villani quale consulente del Comune





di Sannicandro Garganico, relativo alla necessità di avvalersi di apparecchiature sofisticate per gli accertamenti posto che la ricostruzione logica documentale storica posta in essere nella relazione appare del tutto convincente ed esauriente.

Passando ad esaminare la *qualitas soli* anche qui le conclusioni alle quali giunge il CTU appaiono condivisibili.

Il consulente, infatti, è pervenuto alla conclusione della qualificazione delle terre in oggetto come demanio universale partendo dal presupposto che la Regina Margherita, come si evince chiaramente nell'atto di donazione del 1411, donò il feudo "cosa sua e propria e del suo fisico ed in capite della Regia Corte " precisando altresì che nulla poteva più essere modificato se non con un'ulteriore atto sovrano". E proprio in base a tale atto di donazione del 1411 che fu trasferito il territorio del feudo di Lesina dalla Regia Corte alla Santa Casa, sui quali vi era un diritto di uso che come per tutti i demani feudali l' utilizzo era necessario per il sostentamento degli abitanti e non risulta che sia stato mai negato agli stessi ed inoltre, come evidenziato dal consulente tecnico, non risultano essere stati mai ritrovati documenti attestanti l'esistenza di diritti di uso civico da parte del Comune di Sannicandro sul feudo di Lesina.

Ribadito, infatti, che l'esistenza di un uso civico non può ipotizzare un esercizio da parte di popolazioni appartenenti a comunità diverse e che non sono stati rinvenuti documenti attestanti la concessione di diritti di uso alla Comunità di Sannicandro, va rilevato che il consulente, a riprova di quanto sostenuto, ha ritrovato documentazione attestante i reiterati e infondati tentativi di esercitare tali diritti da parte dei cives di Sannicandro dopo la rititolazione del 1625 confermata da quella del Gallerano che ebbe a definire i confini tra i due Comuni.





In definitiva dopo la rititolazione del 1625 a seguito della sentenza del Supremo Regio Consiglio del 1622 (confermata da quella del Gallerano), che delineò il confine tra i due Comuni, non risulta essere stato riconosciuto alcun diritto a favore del Comune di Sannicandro e tantomeno il diritto di pesca posto che il suo territorio era separato dalle acque da una fascia di territorio appartenente a Lesina.

La decisione, infatti, della Consulta di Stato del 1834 (che prese a fondamento la sentenza del 1622) alla quale era stata affidato il compito di verificare la regolarità della sentenza della Corte dei Conti, che già si era espressa negando diritti ai cives Sannicandresi sui territori di Lesina, confermò l'inesistenza di diritti ai cives di Sannicandro sul territorio della laguna.

Passando infine ad esaminare la posizione dei soggetti privati intervenuti rileva questo Commissario agli usi civici che poiché la competenza esclusiva di questa giurisdizione è quella di individuare i confini tra i due Comuni e di accertare, come è stata accertata, l'effettiva esistenza di diritti di uso civico sui terreni in oggetto da parte della comunità di Lesina è evidente che tutti i diritti di proprietà eventualmente vantati (che nel caso di specie non risultano adeguatamente documentati) non possono inficiare o invalidare l'esistenza di diritti civici accertati.

In ordine alle spese del giudizio svoltosi dinanzi a Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici di Bari non vi è dubbio che la considerazione dell'incommentabile durata del giudizio comporta come conseguenza la dichiarazione dell'integrale compensazione di tutte le spese, ivi comprese quelle di consulenza, tra le parti.

PQM





Il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Bari, definitivamente pronunciando a seguito della sentenza di nullità del giudizio n.169 del 17 maggio 1990 della Corte di Appello di Roma sezione usi civici e di riassunzione da parte del Comune di Sannicandro Garganico in persona del Sindaco pro tempore nei confronti del Comune di Lesina in persona del suo Sindaco pro tempore e nei confronti delle società Siati s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Lesina srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Lesina 2 srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Lacmar srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché degli intervenuti Maselli Maddalena e Maselli Giandomenico. ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali comprese quelle della consulenza del CTU dott. Mastromarco.

Così deciso in Bari 10/4/2018

IL DIRETTORE AMM.VO
(Dott. Antonio BELLOMO)



Il Commissario
Dott. Antonio de Luce

Deportata oggi ad un'ora due mila duecento

IL DIRETTORE AMM.VO
(Dott. Antonio BELLOMO)



*Esente da tassa di registro ai sensi dell'art. 2
della legge 1.12.1981 n. 692*

Bari, 12.04.2018

14



IL DIRETTORE AMM.VO
(Dott. Antonio BELLOMO)